

Sistemi di ancoraggio: criticità e progetti normativi

Informazioni sui progetti di norme che mirano a colmare le lacune della normativa sui sistemi di ancoraggio. L'evoluzione normativa, il progetto U5002C120 e il progetto U5002B620 sui dispositivi di ancoraggio permanenti.

Roma, 28 Ago ? In questi mesi PuntoSicuro ha pubblicato numerosi articoli, presentato interventi, segnalato circolari ministeriali, sulle problematiche inerenti i **sistemi di ancoraggio**, spesso anche in relazione al diverso significato che il termine "ancoraggio" arriva ad assumere nei documenti e nell'uso comune.

Tuttavia partendo da questa problematica, che può avere una ricaduta negativa sulle strategie di prevenzione degli incidenti professionali, sono in discussione a livello europeo non solo nuove proposte di regolamento, ma anche alcuni **progetti relativi a norme tecniche sugli ancoraggi**.

A questi progetti fanno riferimento alcuni interventi al convegno "Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura" che si è tenuto a Bologna il 23 ottobre 2014 durante la manifestazione Ambiente Lavoro.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0PIM5] ?#>

Nell'intervento "**Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente. Requisiti e metodi di prova**", a cura di Stefano Galimberti (settore Certificazione dispositivi di protezione individuale Italcert S.r.l. e Coordinatore del Gruppo di lavoro U500201 "Dispositivi di Protezione contro le cadute dall'alto") viene innanzitutto ricordata l'**evoluzione normativa** con riferimento a:

- **UNI EN 795:2012** (ratificata dal CEN nel luglio 2012, recepita dall'UNI nel dicembre 2012) che "ha sostituito definitivamente la UNI EN 795:2002 [EN 795:1996 +A1:2000] e specifica i requisiti e metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati all'uso da una sola persona contemporaneamente". Principalmente "descrive i dispositivi di ancoraggio destinati 'ad essere rimossi dalla struttura'. Tali dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza demolizioni anche di minima entità (come la rimozione dello strato di isolamento)";

- **UNI CEN/TS 16415:2013** (ratificata dal CEN nel gennaio 2013, recepita dall'UNI nel marzo 2013) che "affianca la UNI EN 795:2012 e specifica i requisiti e metodi di prova aggiuntivi per dispositivi di ancoraggio destinati all'uso da parte di più persone contemporaneamente. Analogamente alla UNI EN 795:2012: descrive i dispositivi di ancoraggio destinati 'ad essere rimossi dalla struttura'. Tali dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza demolizioni anche di minima entità (come la rimozione dello strato di isolamento)".

Entrambe le norme non solo "hanno escluso dal campo di applicazione tutti i dispositivi 'non smontabili', che sono rimasti senza una norma di riferimento", ma hanno "introdotto una forte ambiguità, poiché descrivono dispositivi destinati ad essere rimossi dalla struttura ma non dicono quando".

Dopo aver parlato della valutazione di conformità degli ancoraggi (con riferimento ai DPI destinati ad essere rimossi alla fine del lavoro in quota, ai dispositivi destinati all'installazione permanente in particolari ambiti lavorativi e ai dispositivi destinati all'installazione permanente nelle opere di costruzione, anche smontabili), il documento si è soffermato sul **progetto U5002C120**.

Infatti il Gruppo di lavoro UNI U500201 ha "approvato un progetto di norma dedicato ai dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente", il progetto U5002C120 '*Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova*' che "mira a colmare la lacuna normativa introdotta dalle EN 795:2013 e CEN/TS 16415:2013 sui dispositivi destinati a rimanere permanentemente sulle coperture".

Alcune informazioni sul progetto:

- "è relativo a tutti i dispositivi destinati all'installazione permanente, siano essi smontabili oppure no;
- incorpora i requisiti per uno oppure più utilizzatori;
- mira a non creare pericolose barriere commerciali integrando il più possibile i metodi di prova descritti nelle EN 795:2012 e CEN/TS 16416:2013".

Insieme con il progetto U5002B620 e con la revisione della norma UNI 11158, il progetto U5002C120 "mira a costituire uno strumento a disposizione delle Amministrazioni per l'unificazione delle disposizioni legislative locali".

Per parlare del progetto U5002B620 possiamo fare riferimento all'intervento "**Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori su copertura. Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione**", a cura dell'Ing. Paolo Folloni (relatore del progetto di norma UNI U5002B620).

Il **Progetto UNI U5002B620** 'Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione' non è classificabile come «norma di prodotto», che nello specifico è il dispositivo di ancoraggio, ma "è una guida per la gestione ai fini della sicurezza in copertura, del dispositivo stesso nella ipotesi che, in quanto prodotto, sia sicuro".

Dopo aver riportato la struttura del progetto di norma, il relatore si sofferma su alcuni punti specifici presenti nel progetto.

Riguardo ad esempio alla "**Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura**" (**punto 7**) nel progetto si indica che per una corretta realizzazione di sistemi di ancoraggio permanenti, si può fare riferimento a questa sequenza di fasi:

- a) "progetto della configurazione del sistema di ancoraggio, effettuato dal progettista del sistema di ancoraggio sulla base della valutazione del rischio;
- b) esame del manuale di istruzione ed installazione dei dispositivi scelti, in particolare, in riferimento alle indicazioni generali di cui alle EN 365 e alle indicazioni per definire i carichi trasferiti agli ancoraggi ed alle strutture di supporto;
- c) intervento del progettista strutturale per valutare e verificare il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura, con verifica statica e/o dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto stessa;
- d) installazione del sistema di ancoraggio con riferimento al progetto di cui al punto 7(a), alle indicazioni contenute nel manuale del fabbricante il sistema (punto 7 b), corredata dalla documentazione del fabbricante relativa ai componenti e di aderenza al progetto di cui ai punti 7 (a) e (c);
- e) dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore, a seguito dell'ispezione al montaggio di cui al punto 9.2.1 e in funzione di quanto riportato al punto 7 (d);
- f) archiviazione ordinata dal committente e consultabile, da parte di soggetti interessati, di tutta la documentazione relativa alle cinque fasi precedenti".

Il **punto 5** del progetto di norma fa riferimento invece ai "**Requisiti dei sistemi di ancoraggio**".

I requisiti del sistema di ancoraggio da installare, "si distinguono in:

- prestazionali;
- geometrici".

E l'approccio corretto alla progettazione di un sistema di ancoraggio in copertura "richiede inoltre una preliminare valutazione del sistema di protezione individuale dalle cadute da utilizzarsi in funzione dell'utilizzo previsto. Lo scopo di un sistema di ancoraggio è quello di permettere il collegamento di un sistema di protezione individuale dalle cadute in maniera tale che sia, come obiettivo principale, impedita la caduta dall'alto. Se questo non è possibile, e cioè se viene adottato un sistema che arresta la caduta dall'alto, esso deve consentire di:

- arrestare il lavoratore nello spazio disponibile;
- garantire l'incolumità del lavoratore anche ove esposto al rischio dell'effetto pendolo".

Nel documento agli atti relativo all'intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportati i requisiti prestazionali e geometrici.

Concludiamo segnalando che al **punto 9**, relativo alla "**Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio**", si fa riferimento a:

- "ispezione al montaggio (istallatore);
- ispezione prima dell'uso (lavoratore);
- ispezione periodica (tecnico competente): in ogni caso, l'intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 2

- anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti;
- ispezione straordinaria (se rilevati difetti o a seguito di incidente - tecnico competente);
- manutenzione (dai risultati della ispezione straordinaria);
- registrazione (a seguito di ogni ispezione ? registro conservato dal Committente)".

" Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente. Requisiti e metodi di prova", a cura di Stefano Galimberti (settore Certificazione dispositivi di protezione individuale Italcert S.r.l. e Coordinatore del Gruppo di lavoro U500201 "Dispositivi di Protezione contro le cadute dall'alto"), intervento al convegno "Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura" (formato PDF, 3.01 MB).

" Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori su copertura. Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione", a cura dell'Ing. Paolo Folloni (relatore del progetto di norma UNI U5002B620), intervento al convegno "Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura" (formato PDF, 3.79 MB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it